

Programma di sviluppo rurale dell'Abruzzo 2007/2013. Misura 133 "Attività di informazione e promozione". Avviso pubblico concernente modalità e criteri di presentazione delle domande di aiuto per azioni promozionali nel Settore Vitivinicolo – Annualità 2013.

**Art.1
Premessa**

La Misura 133 "Attività di informazione e promozione" riguarda i prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare Asse 1) [art.20, lett. c), punto iii)] del regolamento (CE) n.1698/2005 di cui al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Regione Abruzzo, di seguito denominato PSR, approvato con decisione della Commissione Europea C(2012) 8498 del 26 novembre 2012. Tale misura ha lo scopo di promuovere con adeguate azioni i prodotti agricoli di qualità, al fine di diffonderne il consumo, di favorirne l'aumento del valore commerciale, accrescendone il valore aggiunto ed espandendone gli sbocchi di mercato. Tutto ciò nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa di riferimento ed in particolare dal regolamento (CE) 1698/2005 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (G.U. CE n. L 277 del 21.10.2005).

Obiettivi operativi della misura sono:

1. promuovere azioni di informazione nei confronti dei consumatori e degli operatori economici;
2. informare i distributori sull'esistenza, il significato e i vantaggi dei sistemi di qualità applicati;
3. informare i consumatori in termini di qualità, caratteristiche nutrizionali e metodi di produzione dei singoli prodotti;
4. rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con tecniche rispettose dell'ambiente e metodi biologici;
5. favorire l'integrazione di filiera;
6. incentivare iniziative di promozione sul mercato interno e comunitario.

**Art.2
Riferimenti normativi e definizioni generali**

Per i riferimenti normativi si richiama, nello specifico, il Regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli nel mercato interno e nei Paesi terzi.

Il corrente bando è rivolto alla presentazione di progetti per la promozione del **Settore Vitivinicolo** della Regione Abruzzo, ai sensi del comma 2 secondo capoverso art. 23 del Reg. (CE) N.1974 della Commissione del 15 dicembre 2006 e della Misura 133 (Azioni ammissibili) del PSR 2007-2013 Regione Abruzzo.

I prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare sono i prodotti agricoli ed agroalimentari destinati al consumo umano, ricompresi nei sistemi di qualità comunitari o riconosciuti dallo Stato membro, a livello nazionale o regionale.

1
ALLEGATO come parte integrante alla del-
berazione n. 379 del 27 MAG 2013
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA
(Dott. Walter Gariani)
Paulon



Sono ammessi alla partecipazione le Associazioni di Produttori ivi compresi i Consorzi di Tutela e loro associazioni. Le produzioni ammesse devono appartenere al comparto vitivinicolo ed essere state ufficialmente riconosciute ai sensi della normativa vigente ossia secondo i sistemi di qualità riconosciuti a livello comunitario di seguito elencati:

- A. Prodotti enologici di cui al **Reg. (CE) n. 1234/2007 e s.m.i.** relativo all'organizzazione comune dei mercati agricoli (regolamento unico OCM) e riconosciuti ai sensi del D.P.R. 12 luglio 1963, n. 930 "Norme per la tutela delle denominazioni di origine dei mosti e dei vini", della Legge 10 febbraio 1992, n. 164 "Nuova disciplina delle denominazioni d'origine dei vini", nonché ai sensi del D. Lgs. 8 aprile 2010, n. 61 "Tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini", di seguito elencati:

DOP/DOC:

- Montepulciano d'Abruzzo;
 - Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Terre dei Vestini;
 - Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Terre di Casauria;
 - Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Alto Tirino
 - Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Terre dei Peligni
 - Montepulciano d'Abruzzo – Sottozona Teate
- Trebbiano d'Abruzzo;
- Controguerra;
- Terre Tollesi o Tullum;
- Abruzzo;
- Cerasuolo d'Abruzzo;
- Ortona; *
- Villamagna. *

DOP/DOCG:

- Montepulciano d'Abruzzo "Colline Teramane".

IGP/IGT :

- Colli Aprutini;
- Colline Pescaresi;
- Colli del Sangro;
- Colline Teatine;
- Colline Frentane;
- Histonium del Vastese;
- Terre di Chieti;
- Terre Aquilane o Terre de L'Aquila.

* l'aiuto per i prodotti DOP/DOC "Ortona e Villamagna" è condizionato all'approvazione della modifica della scheda di Misura 132 e 133 del PSR Abruzzo 2007/2013.

- B. Prodotti enologici ottenuti da uve prodotte secondo il metodo dell'agricoltura biologica ai sensi del Reg. (CE) 834/2007 e s.m.i. e conseguenti normative nazionali.

Ciò in conformità di quanto riportato nella descrizione della misura 133 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 della Regione Abruzzo.



Art.3

Eleggibilità, ammissibilità e documentazione delle spese

Sono riconosciute finanziabili ed eleggibili al cofinanziamento comunitario del FEASR tutte le spese documentate ed effettivamente sostenute dal beneficiario a far data dalla presentazione della domanda di aiuto sul portale SIAN.

Ai fini della definizione delle norme che disciplinano l'ammissibilità delle spese si fa riferimento al documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" approvato in sede di Conferenza Stato-Regioni il 18 novembre 2010 e disponibile sul sito www.politicheagricole.it.

Ai sensi dell'art. 75, lettera c), del Reg. CE 1698/2005, ciascun beneficiario deve, in virtù dell'aiuto concesso, adoperare un sistema contabile distinto o un apposito codice contabile per tutte le operazioni relative all'aiuto ed i bonifici dei pagamenti debbono indicare la specifica della/e fattura/e a cui si riferiscono. Non sono ammissibili i pagamenti in contanti.

La fattura e/o il bonifico riferiti alle operazioni relative all'aiuto debbono riportare la dicitura: "P.S.R. Regione Abruzzo 2007/2013, Misura 133".

Le fatture o i documenti aventi forza probatoria equivalente devono essere quietanzate da parte del fornitore di beni e/o servizi. La quietanza può essere espressa anche con lettera liberatoria.

Art.4

Beneficiari

Beneficiari degli aiuti sono le Associazioni di Produttori (costituite da un minimo di 5 produttori/aziende associate), intese come organizzazioni di qualsiasi natura giuridica, aventi sede nel territorio regionale, che partecipano attivamente ad un sistema di qualità alimentare per prodotti vitivinicoli, compresi i Consorzi volontari di tutela riconosciuti ai sensi dell'art. 19 della legge 164/92 e/o ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 61/2010 e loro Associazioni, che rappresentano almeno il **10%** della produzione vitivinicola regionale di qualità (DOP/DOC, IGP/IGT e biologici) calcolata come media delle ultime tre campagne vitivinicole (2009/2010, 2011/2011 e 2011/2012).

I soggetti sopraindicati possono presentare domanda anche in forma aggregata in Raggruppamenti Temporanei¹ (ATI o ATS). I componenti dei raggruppamenti temporanei non possono presentare domanda anche come beneficiari singoli.


I Beneficiari sostengono l'onere finanziario dell'esecuzione dell'operazione/i, assumono i relativi impegni e ad essi viene liquidato il contributo pubblico.

Art.5

Condizioni di esclusioni relative ai richiedenti

In applicazione dell'art. 26 del Reg. (CE) 1975/2006 sono considerate irricevibili le domande di aiuto presentate da soggetti ritenuti inaffidabili.

¹ In caso di raggruppamento temporaneo (Associazioni Temporanee di Imprese o Scopo) i singoli componenti mantengono la propria identità giuridico-fiscale e la propria autonomia gestionale e si impegnano congiuntamente alla realizzazione di un progetto di interventi. A tal fine il ruolo di rappresentanza è svolto da uno dei componenti (capogruppo o capofila) tramite un mandato conferitogli dagli altri componenti con atto pubblico o scrittura privata autenticata. Le fatture relative agli interventi previsti dal progetto dovranno essere intestate al Capofila o al Raggruppamento Temporaneo (ATI o ATS).




Il sostegno non può essere concesso a soggetti in stato di fallimento, liquidazione, concordato preventivo o amministrazione controllata o per i quali siano in corso procedimenti che possano determinare una delle situazioni citate.

Art.6 Dichiarazioni

Il richiedente, al fine dell'ottenimento degli aiuti, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, con la sottoscrizione della domanda assume, quali proprie, tutte le pertinenti dichiarazioni sostitutive di seguito riportate:

- 1 di essere consapevole delle sanzioni penali e amministrative nel caso di dichiarazioni mendaci, di esibizione di atto falso o contenente dati non più rispondenti a verità, di cui art. 76 del medesimo D.P.R. n. 445/2000, o mancato rispetto degli impegni sottoscritti nonché della perdita dei benefici cui la presente è collegata, ai sensi degli artt. 46 e 47 sopra citati;
- 2 che quanto esposto nella domanda e relativi allegati risponde al vero;
- 3 di essere un'Associazione di produttori partecipante attivamente ad un sistema di qualità alimentare ai sensi dell'art.32 del Reg.1698/2005, così come precisato nella Misura 132 del PSR Abruzzo;
- 4 di essere a conoscenza delle disposizioni e norme comunitarie e nazionali che disciplinano la corresponsione degli aiuti richiesti con la domanda;
- 5 di essere pienamente a conoscenza del contenuto del Programma di Sviluppo Rurale Regione Abruzzo sottoposto all'approvazione da parte della Commissione Europea e degli obblighi specifici che assume a proprio carico con la presente domanda;
- 6 che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto ne' richiesto, al medesimo titolo, contributi con il Reg. (CE) 3/2008;
- 7 di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti dal Programma di Sviluppo Rurale Regione Abruzzo approvato dalla Commissione Europea per accedere alla misura/azione prescelta;
- 8 di essere a conoscenza che i prodotti ammessi agli aiuti possono essere solo quelli riconosciuti ai sensi dei sistemi di qualità indicati nella scheda relativa alla misura 132 del PSR per l'Abruzzo 2007/2013;
- 9 di essere a conoscenza che la misura cui aderisce potrà subire alcune modifiche, che accetta sin d'ora riservandosi, in tal caso, la facoltà di recedere dall'impegno prima della conclusione della fase istruttoria della domanda;
- 10 di accettare le modifiche al regime di cui al Reg. (CE) 1698/2005, introdotte con successivi regolamenti e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, anche in materia di controlli e sanzioni;
- 11 di essere a conoscenza delle conseguenze derivanti dall'inosservanza degli adempimenti precisati nel Programma di Sviluppo Rurale Regione Abruzzo;
- 12 di essere a conoscenza di quanto disposto dal Reg. UE n. 65/2011 della Commissione e dal Decreto del MIPAAF del 22 dicembre 2009, n. 30125 e s.m.i. La Giunta regionale adatterà un provvedimento che riassume, per la misura, gli impegni previsti e stabilisce le riduzioni ed esclusioni in base alla gravità, all'entità e alla durata delle inadempienze;
- 13 che l'autorità competente avrà accesso, in ogni momento e senza restrizioni, alle sedi del richiedente e ai luoghi ove si tengono gli eventi per le attività di ispezione previste, nonché a tutta la documentazione che riterrà necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
- 14 che per la realizzazione degli interventi di cui alla presente domanda non ha ottenuto ne' richiesto, al medesimo titolo, contributi ad altri enti pubblici;
- 15 di essere a conoscenza delle disposizioni previste dalla legge 898/86 e successive modifiche e integrazioni riguardanti tra l'altro sanzioni amministrative e penali in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo;
- 16 di restituire, anche mediante compensazione con importi dovuti da parte degli Organismi Pagatori, le somme eventualmente percepite in eccesso quale aiuto, ovvero versare le somme riferite a sanzioni amministrative, così come previsto dalle disposizioni e norme nazionali e comunitarie;



- 17 di rendersi disponibile a riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla Commissione UE;
- 18 di rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg. (CE) 1698/2005, pena la decadenza totale dal sostegno e l'eventuale recupero delle somme erogate;
- 19 di essere a conoscenza che i pagamenti a valere sulla misura/azione/tipologia per la quale si presenta domanda avvengono con i fondi del FEASR, per il tramite dell'Organismo Pagatore riconosciuto (AGEA-OP), e che, per tale motivo, potrebbero verificarsi ritardi o dilazioni nei termini di pagamento legate alle disponibilità di bilancio nazionale e comunitario;
- 20 di esonerare l'amministrazione regionale e/o eventuali Enti o soggetti delegati da ogni responsabilità derivante dal pagamento del contributo richiesto, nei confronti di terzi aventi causa a qualsiasi titolo;
- 21 di non essere in stato di liquidazione volontaria, amministrazione controllata, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa o fallimento;
- 22 di operare nel rispetto delle vigenti norme sul lavoro, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente di lavoro e che, per tali norme, non è incorso in sanzioni o infrazioni a far tempo dal 1 gennaio 2007 ovvero in caso positivo le stesse sono state sanate;
- 23 di essere a conoscenza che la Giunta regionale può, a suo insindacabile giudizio e senza che il sottoscritto possa vantare diritti nei confronti della Regione, interrompere o prorogare i termini di presentazione delle domande ovvero modificare il presente avviso;
- 24 di essere a conoscenza che ai fini dell'attribuzione dei punteggi per la formazione delle graduatorie, verranno valutate le seguenti condizioni:
 - o numero di produttori/aziende facenti parte dell'Associazione/Consorzio;
 - o numero di aziende facenti parte dell'Associazione/Consorzio condotte da giovani imprenditori con meno di 40 anni;
 - o numero di aziende facenti parte dell'Associazione/Consorzio condotte da donne;
 - o numero di aziende di produzione localizzate in aree svantaggiate regionali così come individuate ai sensi della direttiva 268/75 facenti parte dell'Associazione/Consorzio;
 - o quantità di prodotto che si rappresenta (ossia la % della quantità rappresentata dall'Associazione/Consorzio riferita alla produzione regionale di prodotti vitivinicoli a DOP – IGP – Biologici calcolata come media delle ultime tre annualità 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012).
- 27 di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del decreto legislativo n. 196/03, che i dati personali raccolti nel presente modulo e nella documentazione allegata saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Art.7 Impegni

Il richiedente in sede di presentazione della domanda dovrà dichiarare di osservare tutti gli impegni di seguito elencati:

- 1) di riprodurre o integrare la domanda, nonché a fornire ogni altra eventuale documentazione necessaria, secondo quanto disposto dalla normativa comunitaria e nazionale concernente il sostegno allo sviluppo rurale e dal Programma di Sviluppo Rurale Regionale approvato dalla Commissione UE;
- 2) di comunicare tempestivamente eventuali variazioni a quanto dichiarato nella domanda;
- 3) di rendere disponibili, qualora richieste, tutte le informazioni necessarie al sistema di monitoraggio e valutazione delle attività relative al Reg.(CE) 1698/2005;
- 4) di rispettare ed osservare, per l'intero periodo riferito alla realizzazione degli interventi le



- disposizioni normative relative alle condizioni retributive del personale dipendente, i contratti collettivi di lavoro e le vigenti disposizioni in materia assistenziale e previdenziale nonché tutte le misure necessarie per la sicurezza fisica dei lavoratori e la tutela dell'ambiente;
- 5) di non richiedere ulteriori benefici o provvidenze per le attività realizzate;
 - 6) di produrre, a richiesta dell'amministrazione regionale, qualunque documento tra quelli contenuti nel fascicolo di domanda;
 - 7) di realizzare le attività di informazione/promozione in modo conforme al progetto approvato;
 - 8) di inviare alla Regione Abruzzo – Direzione Politiche Agricole (Servizio incaricato), le bozze del materiale informativo e promo-pubblicitario **almeno dieci giorni prima** della realizzazione dello stesso, per la verifica della conformità con la legislazione comunitaria. Nel caso le bozze del materiale non pervengano al competente Servizio entro i termini indicati, le spese relative non saranno ammesse a finanziamento (salvo il riconoscimento da parte del Servizio incaricato di giustificate motivazioni);
 - 9) di apportare al materiale informativo e promo-pubblicitario predisposto per l'evento tutte le modifiche che la Regione Abruzzo – Direzione Politiche Agricole (Servizio incaricato) riterrà necessarie al fine di ottemperare alla normativa comunitaria;
 - 10) di non pubblicizzare i marchi commerciali;
 - 11) di consentire che i funzionari incaricati dall'autorità competente possano effettuare, in ogni momento e senza restrizione le attività di ispezione e controllo previste, nonché verificare tutta la documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'istruttoria e dei controlli;
 - 12) che le azioni sono rivolte esclusivamente al mercato interno della Unione Europea.

Qualora il beneficiario contravvenga a tali impegni durante la fase istruttoria e nella fase realizzativa dell'azione, incorrerà nella declaratoria di decadenza della domanda e revoca del contributo concesso secondo le norme previste dalle disposizioni in materia di violazioni riscontrate e sanzioni previste dal regolamento CE n. 1698/2005 di cui ai rispettivi decreti ministeriali e relative norme attuative regionali.

Art. 8 Interventi ammissibili

Sono ammissibili a contributo i progetti di informazione e di promozione dei vini di qualità a DOP, IGP e biologici ufficialmente riconosciuti ed elencati nel precedente Art. 2, che favoriscono la conoscenza delle qualità di detti prodotti da parte dei consumatori e degli operatori del settore, nonché la loro diffusione e commercializzazione, come di seguito specificato.

Le azioni proposte dai soggetti che presentano domanda devono essere coerenti con le capacità economiche ed organizzative del proponente, adeguate al quadro normativo del settore, esprimere il più possibile le capacità dei soggetti proponenti di connessione alle politiche regionali ed agli scenari economici e sociali in cui vanno ad inserirsi. Tali azioni si distinguono in:

Azioni di informazione: comprendono le iniziative finalizzate ad accrescere il livello di conoscenza degli operatori, dei tecnici del settore e dei consumatori, sui processi produttivi e sulle attuali tecniche agricole, nonché sulle proprietà qualitative, nutrizionali e organolettiche dei vini oggetto dell'intervento attraverso la realizzazione di specifiche azioni, la produzione e la diffusione di materiale informativo (stampa, audiovisivo, multimediale, internet, ecc.).

Gli interventi ammissibili sono:

- informazione sui regimi comunitari delle **DOP** Denominazione di origine protetta (ossia DOC - denominazioni di origine controllate e DOCG denominazioni di origine controllate e garantite), **IGP** indicazione geografica protetta (ossia IGT indicazione geografica tipica) e del metodo di **produzione Biologica**, nonché sui simboli grafici previsti dalla relativa normativa;
- la diffusione di informazione e conoscenza tecnico-scientifiche, anche attraverso la realizzazione di convegni e seminari;



- attività finalizzata alla conoscenza diretta dei luoghi di produzione e dei metodi di lavorazione dei prodotti, nonché delle caratteristiche del territorio di produzione.

Azioni promozionali: rivolte prevalentemente agli operatori del settore (buyers, ristoratori, stampa ed opinion leader) e non specificamente destinate ad indurre il consumatore all'acquisto di un determinato prodotto, finalizzate a sostenere le fasi di commercializzazione dei prodotti.

Gli interventi ammissibili sono:

- ricerche di mercato e sondaggi d'opinione;
- attività finalizzate al reperimento di potenziali sbocchi di mercato ed alla realizzazione di sistemi e modalità innovative di promozione e commercializzazione dei vini di qualità, anche mediante l'uso della rete informatica e di internet;
- iniziative di presentazione alla stampa, nazionale ed estera, dei vini di qualità prodotti in Abruzzo;
- promozioni nei confronti degli operatori economici, compresi gli esercenti di attività ricettive, di ristorazione, agrituristiche e turistiche;
- realizzazione di materiale promozionale finalizzato agli interventi sopra richiamati.

Azioni promo-pubblicitarie: rivolte prevalentemente ai consumatori, a condizione che non siano orientate in funzione di marchi commerciali, finalizzate ad accrescere l'immagine e la conoscenza dei prodotti.

Gli interventi ammissibili sono:

- attività finalizzate a promuovere la conoscenza e la diffusione dei vini abruzzesi di qualità presso i consumatori attraverso mezzi di comunicazione (stampa, radio-televisione, internet e altri strumenti informatici, cartellonistica);
- realizzazione e distribuzione di materiale a carattere informativo-promozionale;
- attività promozionali a carattere dimostrativo.

Tutto il materiale informativo e promozionale prodotto nell'ambito del progetto ammesso a contributo deve riportare le diciture e i simboli grafici stabiliti dal Reg. (CE) 1974/2006 e s.i.

Spese ammissibili: possono essere considerate ammissibili le spese di seguito specificate:

- ✓ realizzazione di siti web;
- ✓ iniziative di comunicazione, elaborazione tecnica e grafica, ideazione testi, traduzione, stampa, riproduzione e distribuzione supporti cartacei e multimediali;
- ✓ acquisti spazi pubblicitari e publiregionali su riviste e carta stampata;
- ✓ realizzazione pubblicità esterna (cartellonistica, affissioni, banner, ecc.);
- ✓ acquisto spazi e servizi di carattere radio-televisivo;
- ✓ costi per la realizzazione di campagne promozionali e azioni di PR;
- ✓ costi per la realizzazione di seminari ed incontri con operatori, giornalisti, opinion leader;
- ✓ trasporto e assicurazione dei prodotti e dei materiali;
- ✓ interpretariato, ove necessario;
- ✓ personale qualificato da reperire in occasione e a supporto di manifestazioni ed eventi;
- ✓ spese di viaggio, vitto e alloggio, strettamente connessi all'attività, compresa l'attività di incoming (nel caso di utilizzo di mezzo proprio, l'indennità chilometrica riconosciuta è pari a 1/5 del prezzo della benzina per chilometro).

Sono inoltre ammissibili le **spese generali**, di seguito riportate:

- ✓ onorario per l'ideazione e la progettazione degli interventi promozionali;
- ✓ onorario per la direzione ed il coordinamento organizzativo del progetto per un importo massimo del 2% del costo del progetto;
- ✓ spese per la tenuta del conto corrente bancario appositamente aperto e dedicato esclusivamente agli aiuti riferiti alla misura.

In ogni caso, tutte le spese generali sono riconosciute fino ad un **massimo del 10%**, calcolato sull'importo degli interventi.



Per quanto non espressamente indicato si farà riferimento alle indicazioni contenute nel documento "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni – Anno 2010.

Non sono ammissibili le spese relative a:

- ✓ costi amministrativi, di personale dipendente ed organizzativi dell'Associazione dei produttori;
- ✓ l'acquisto di beni strumentali durevoli che prevedono un ammortamento superiore alla durata del progetto;
- ✓ le spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie alla commercializzazione del prodotto (spese per confezionamento e packaging oltre ad ogni dotazione necessaria alla commercializzazione del prodotto);
- ✓ acquisto di materiale usato;
- ✓ acquisto di prodotti agroalimentari destinati a qualsiasi attività sia di informazione che di promozione;
- ✓ iniziative incompatibili con gli interessi del mercato unico e in particolare:
 1. azioni pubblicitarie che alterino le condizioni di concorrenza negli scambi tra Stati membri;
 2. iniziative ed azioni pubblicitarie riguardanti precipuamente i prodotti e la marca di una o determinate imprese.
- ✓ apertura e gestione di conti bancari ad eccezione di quelli dedicati esclusivamente agli aiuti riferiti alla misura di che trattasi;
- ✓ I.V.A., tasse, altre imposte e interessi passivi.

In nessun caso il cofinanziamento comunitario può superare la spesa ammissibile totale, I.V.A. esclusa. Tuttavia l'art. 71, comma 3, punto a) del Reg. (CE) n. 1698/2005, dispone che non è ammissibile a contributo del FEASR "l'IVA, tranne l'IVA non recuperabile se realmente e definitivamente sostenuta da beneficiari diversi da soggetti non passivi di cui all'articolo 4, paragrafo 5, primo comma, della sesta direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari - Sistema comune di imposta sul valore aggiunto: base imponibile uniforme". **In tal caso il beneficiario dovrà presentare apposita dichiarazione, ai sensi e per l'effetto degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000, a firma del legale rappresentante ovvero del revisore contabile/presidente del collegio sindacale nella quale si attesta che l'IVA non è recuperabile.**

I beneficiari devono utilizzare un sistema contabile distinto, oppure un'adeguata codificazione contabile che consenta di ottenere estratti riepilogativi, dettagliati e schematici di tutte le transazioni che sono oggetto di finanziamento, in modo da facilitare la verifica delle spese in fase di controllo.

Tutte le spese necessarie per la realizzazione delle proposte progettuali dovranno essere sostenute dai beneficiari, tenendo conto delle vigenti normative in materia, ed in particolare del documento ministeriale relativo alle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e ad interventi analoghi" di cui all'intesa sancita in Conferenza Stato Regioni – Anno 2010".

**Art.9
Modalità di pagamento**

Le spese documentate da fatture o da documenti aventi forza probatoria equivalente devono essere quietanzate da parte del fornitore di beni e/o servizi. Sono ammissibili i titoli di spesa per i quali i pagamenti sono stati regolati con:



- a) bonifico o ricevuta bancaria (Riba). In allegato alle fatture, il beneficiario deve produrre copia del bonifico o della Riba, con riferimento a ciascuna fattura rendicontata. La scrittura contabile rilasciata dall'istituto di credito deve essere allegata alla pertinente fattura.
Nel caso in cui il bonifico sia disposto tramite *home banking*, il beneficiario del contributo è tenuto a produrre la stampa dell'operazione, dalla quale risulti la data ed il numero della transazione eseguita, oltre alla descrizione della causale dell'operazione stessa. In ogni caso, prima di procedere all'erogazione del contributo riferito a spese disposte via *home banking*, il beneficiario è tenuto a fornire all'autorità competente l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
- b) bollettino postale effettuato tramite conto corrente postale. Tale modalità di pagamento deve essere documentata dalla copia della ricevuta del bollettino, unitamente all'estratto conto in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- c) vaglia postale. Tale forma di pagamento può essere ammessa a condizione che sia effettuata tramite conto corrente postale e sia documentata dalla copia della ricevuta del vaglia postale e dall'estratto del conto corrente in originale. Nello spazio della causale devono essere riportati i dati identificativi del documento di spesa di cui si dimostra il pagamento, quali: nome del destinatario del pagamento, numero e data della fattura pagata, tipo di pagamento (acconto o saldo);
- d) carta di credito. Tale modalità, può essere accettata, purché il beneficiario produca l'estratto conto rilasciato dall'istituto di credito di appoggio riferito all'operazione con la quale è stato effettuato il pagamento.

Le spese relative all'acquisto di beni in valuta diversa dall'Euro possono essere ammesse per un controvalore in Euro pari all'imponibile ai fini IVA riportato sulla "bolletta doganale d'importazione", e risultante anche dal documento di spesa prodotto a dimostrazione del pagamento. Nel caso che il pagamento sia effettuato in valuta estera, sarà applicato al valore indicato nel documento di spesa, il controvalore in euro al tasso di cambio, desumibile dal sito www.inc.it del giorno dell'avvenuto pagamento.

Non sono ammissibili i titoli di spesa per i quali:

- i pagamenti siano stati regolati per contanti;
- i pagamenti sono stati effettuati da soggetti diversi dal beneficiario.

Art.10

Criteri di selezione: Priorità e punteggi

Le domande ritenute ammissibili sono valutate sulla base del documento di "priorità e criteri specifici di valutazione e/o di selezione" per la misura 133 – Attività di informazione e promozione, sottoposto ed approvato dal Comitato di Sorveglianza nella seduta del 21.12.2010 e modificato nella seduta del 21.12.2011.

Per la concessione delle provvidenze si procederà alla definizione di una graduatoria delle domande ammissibili che terrà conto dei criteri e dei punteggi di seguito specificati:

Numero produttori/aziende aderenti all'Associazione:	Minimo 5 produttori/aziende associati: punti 0 da 6 a 20 produttori/aziende associati: punti 10 da 21 a 40 produttori/aziende associati: punti 20 da 41 a 60 produttori/aziende associati: punti 30 oltre n. 60 produttori/aziende associati: punti 40
Presenza di imprenditori con meno di 40 anni nella compagine dell'Associazione:	Meno del 10% : punti 0 10% - 20% : punti 3 21% - 30% : punti 7 31% - 50% : punti 10 Oltre 50% : punti 18



Presenza di aziende condotte da donne nella compagine dell'Associazione:	Meno del 10 %: punti 0 10% - 20% : punti 2 21% - 30% : punti 4 31% - 50% : punti 6 oltre 50% : punti 10
Numero di aziende associate con centro aziendale ubicato in area svantaggiata:	Meno del 10 %: punti 0 10% - 20% : punti 2 21% - 30% : punti 4 31% - 50% : punti 6 oltre 50% : punti 10
Quantità di prodotto che si rappresenta (ossia la % della quantità rappresentata dall'Associazione riferita alla produzione regionale di prodotti vitivinicoli a DOP – IGP – Biologici calcolata come media delle annualità 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012):	Almeno il 10 % : punti 5 10% - 20% : punti 10 21% - 30% : punti 15 31% - 50% : punti 25 oltre 50% : punti 40

A parità di punteggio la preferenza sarà accordata al progetto presentato dall'Associazione/Consorzio che tutela il maggior numero di denominazioni riconosciute per la Regione Abruzzo.
In base ai punteggi assegnati ai richiedenti verrà definita la graduatoria delle domande ammissibili.

Art.11 Dotazione Finanziaria

Le risorse finanziarie a valere sulla misura 133, "Attività di informazione e promozione ", ammontano per le domande di aiuto relative al presente avviso ad € 1.200.000,00.

Art. 12 Limiti di intervento e di spesa

L'entità massima di aiuto che è possibile riconoscere, relativamente ad ogni progetto approvato ammonta a € 1.200.000,00.

Art.13 Livello di entità dell'aiuto

Per la realizzazione degli interventi ammissibili, sono previsti contributi a fondo perduto pari al 70% (settanta per cento) della spesa riconosciuta ammissibile a finanziamento.

Art.14 Termini e scadenze

La presentazione delle domande di aiuto, a valere sul Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013, Mis.133 – Annualità 2013 per la realizzazione dei progetti di promozione nel settore Vitivinicolo, dovrà avvenire entro il termine di **45 (quarantacinque) giorni** dalla pubblicazione sul sito della Regione Abruzzo – Direzione Politiche Agricole (www.psrabruzzo.it) del presente avviso.

I progetti devono essere realizzati e completati entro il 30 aprile 2014.

La domanda di pagamento per la richiesta del saldo finale deve essere presentata da parte del Beneficiario entro i 60 giorni successivi alla conclusione dei lavori.



Art.15 Varianti

Sono ammesse varianti non sostanziali al progetto approvato. Tali varianti possono comportare anche eventuali modifiche tecniche degli interventi senza però che venga modificata la natura del progetto, al fine di garantire l'efficacia e l'efficienza del medesimo.

La documentazione minima relativa alla richiesta di variante, che dovrà essere presentata al Responsabile del Procedimento, almeno 10 giorni prima della realizzazione dell'azione prevista, è la seguente:

- richiesta scritta corredata di una relazione nella quale sia fatto esplicito riferimento alla natura e alle motivazioni che hanno portato alle modifiche del progetto inizialmente approvato;
- apposito quadro di confronto tecnico-economico nel quale vengano evidenziate le voci soggette a variazione, al fine di effettuare un collegamento tra la situazione precedentemente approvata e quella risultante dalla variante richiesta.

La presentazione della variante non comporta alcun impegno da parte dell'Amministrazione e le spese eventualmente sostenute restano, nel caso di mancata approvazione, a carico del beneficiario.

La realizzazione di una variante non autorizzata comporta, in ogni caso, il mancato riconoscimento delle spese afferenti la suddetta variante.

Art.16 Modalità di presentazione delle domande di aiuto

Le domande volte ad ottenere la concessione degli aiuti relativi alle attività di informazione e/o di promozione del Settore Vitivinicolo regionale, dovranno essere presentate utilizzando esclusivamente gli appositi modelli predisposti da AGEA, avvalendosi esclusivamente dell'apposita procedura informatica messa a disposizione dalla stessa e disponibile mediante portale SIAN.

Le domande di aiuto devono essere compilate sulla base dei dati contenuti nel fascicolo aziendale. La predisposizione del fascicolo aziendale validato dal proponente è propedeutico alla presentazione della domanda finalizzata alla richiesta di aiuto. Le stesse devono essere presentate entro i termini indicati al precedente art. 14. La data di rilascio della domanda nel portale SIAN è la data di presentazione della domanda.

Le domande di aiuto in forma cartacea, sottoscritte dal richiedente e dal soggetto incaricato della presentazione (responsabile dell'ufficio CAA, ovvero da altri soggetti autorizzati dal beneficiario) **devono pervenire**, unitamente agli allegati, a pena di esclusione, alla **Regione Abruzzo – Servizio Produzioni Agricole e Mercato – Via Catullo 17 – 65127 Pescara**, entro i successivi 10 (dieci) giorni dal rilascio sul portale SIAN.

Art. 17 Documentazione da presentare in allegato alla domanda di aiuto

Al fine di accedere agli aiuti previsti dalla presente misura, il richiedente dovrà presentare la domanda di aiuto secondo le modalità previste al precedente art. 16, con allegata la seguente documentazione:

- a) copia del documento d'identità in corso di validità del legale rappresentante, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
- b) dichiarazione, ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nella quale si attesta:



1. la non cumulabilità con gli aiuti concessi nell'ambito del regolamento CE n.3/2008;
 2. il numero di produttori/aziende aderenti all'Associazione/Consorzio;
 3. il numero di aziende facenti parte dell'Associazione/Consorzio condotte da giovani con meno di 40 anni;
 4. il numero di aziende facenti parte dell'Associazione/Consorzio condotte da donne;
 5. il numero di aziende facenti parte dell'Associazione/Consorzio ubicate in zone svantaggiate;
 6. la quantità di prodotto di qualità DOP – IGP - Biologico, espressa in termini quantitativi, che l'Associazione/Consorzio ha prodotto nelle annualità 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012;
 7. il numero di denominazioni riconosciute DOP, IGP e Biologiche per la Regione Abruzzo tutelate dall'Associazione/Consorzio.
- c) Relazione che illustri con chiarezza gli obiettivi e le motivazioni per le quali è stato richiesto l'aiuto, con specifico riferimento al prodotto di qualità certificata per il quale viene proposta la domanda;
- d) Relazione dettagliata delle spese ritenute necessarie per la realizzazione degli interventi con un articolato elenco delle singole voci di spesa e relativa quantificazione. Ogni voce di spesa, ove necessario, deve essere supportata da almeno 3 (tre) preventivi. In base a quanto previsto dalle "Linee guida sull'ammissibilità delle spese relative allo sviluppo rurale e a interventi analoghi" (Anno 2010) approvate dalla Conferenza Stato Regione il 18 novembre 2010, negli investimenti immateriali, al fine di poter effettuare la scelta del soggetto cui affidare l'incarico, non solo in relazione all'aspetto economico, ma anche alla qualità del piano di lavoro e all'affidabilità del fornitore, è necessario che le 3 (tre) offerte presentate contengano informazioni puntuali sul fornitore (elenco delle attività eseguite, curriculum delle figure professionali della sua struttura o in collaborazione esterna, sulle modalità di esecuzione del progetto, tempi e costi di realizzazione). I preventivi devono anche indicare i valori unitari di costo delle singole voci di spesa. La relazione dovrà indicare inoltre le motivazioni che hanno indotto la scelta della ditta esecutrice del servizio. Per spese non superiori ad € 3.000,00 (euro tremila/00), in assenza dei tre preventivi, le stesse dovranno essere opportunamente giustificate con una dichiarazione con la quale il beneficiario attesta l'impossibilità di individuare altri soggetti concorrenti in grado di fornire i servizi oggetto del finanziamento e quindi dell'impossibilità di ottenere i tre preventivi. Tale dichiarazione dovrà attestare anche la tipologia del bene da acquistare o della fornitura e la congruità dell'importo previsto.
- e) in caso di domanda presentata da richiedenti che intendono costituirsi in raggruppamento per attuare il progetto: dichiarazione congiunta a costituirsi in raggruppamento temporaneo entro 60 giorni dalla comunicazione di finanziamento del progetto individuando come capofila il soggetto che ha presentato la domanda;
- f) in caso di domanda presentata da raggruppamenti costituiti: copia autentica dell'atto costitutivo e del mandato speciale con rappresentanza conferito al capofila contenente le prescrizioni previste dalla normativa vigente in tema di raggruppamenti/agggregazioni temporanei;
- g) atto dell'organo amministrativo del richiedente che approva il progetto di intervento e assicura la necessaria copertura finanziaria a carico del richiedente (in caso di ATI/ATS da parte di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento);
- h) copia del bilancio dell'ultimo esercizio approvato (in caso di ATI/ATS da parte di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento);
- i) copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente (in caso di ATI/ATS da parte di tutti i soggetti costituenti il raggruppamento);
- j) dichiarazioni sostitutive necessarie per la richiesta da parte dell'Amministrazione alle competenti Prefetture dell'informativa antimafia, da predisporre sulla base di quanto indicato nella nota dell'Organismo Pagatore AGEA Prot. N. DPMU.2013.1021 del 26 marzo 2013, pubblicata sul sito www.agea.gov.it.



Art.18 Istruttoria delle domande

Il Direttore Regionale della Direzione Politiche Agricole individua con atto il Servizio competente alle verifiche istruttorie delle domande di aiuto e di pagamento che accertano la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa relativamente alle presente misura.

Il responsabile del procedimento delle domande di aiuto e di pagamento è il Funzionario istruttore individuato dal Dirigente competente.

Costituiscono condizioni di irricevibilità:

- a) il mancato rispetto del termine di scadenza di presentazione della domanda sul portale SIAN;
- b) la mancata sottoscrizione della domanda da parte del legale rappresentante dell'Associazione/Consorzio;
- c) la mancata presentazione della documentazione cartacea entro i dieci giorni dalla data di rilascio della domanda sul portale SIAN.

La struttura regionale preposta all'istruttoria, verifica la rispondenza delle domande di aiuto/pagamento con i requisiti previsti. A tal fine è acquisita tutta la documentazione necessaria ai fini istruttori. Nel caso in cui la domanda presenti elementi mancanti o irregolarità sanabili, ne è consentita l'integrazione e la regolarizzazione, su invito del responsabile del procedimento entro un termine congruo, compatibile con la procedura istruttoria, fissato dallo stesso e comunque non superiore a 15 giorni. I beneficiari sono tenuti a fornire, entro il termine fissato, a pena di decadenza della domanda, i documenti richiesti e necessari alla regolarizzazione della stessa e comunque all'espletamento dell'istruttoria.

Effettuata l'istruttoria e redatta apposita check list, verrà acquisita, ove necessario, la documentazione antimafia, nonché ogni altra specifica documentazione prevista dalla normativa vigente.

La procedura istruttoria seguirà le linee guida del coordinamento AGEA.

Per ogni domanda presentata verranno effettuati i seguenti controlli:

- fase istruttoria: verifica sul 100% delle domande di aiuto della regolarità nella presentazione e completezza documentale per determinare l'ammissibilità o meno dello stesso e la quantificazione dell'aiuto;
- fase realizzativa: verifica della rispondenza delle azioni con quelle previste nel progetto. Tali controlli in situ, data la specificità degli interventi previsti, che prevedono la realizzazione degli stessi sia in Italia che nel mercato interno verranno esperiti, ove pertinenti e possibili, su un campione almeno pari al 30% dei progetti ammessi agli aiuti stessi, ferma restando la possibilità di effettuare ulteriori controlli, precisando che la scelta del campione sarà effettuata tenendo conto dell'importanza finanziaria degli interventi. Per gli interventi non oggetto del controllo in situ il beneficiario dovrà produrre documentazione in grado di attestare in modo inequivocabile la realizzazione dell'intervento;
- fase di liquidazione: verifica della completezza e dell'esattezza della documentazione relativa alle spese effettivamente sostenute. La dimensione del campione di interventi da sottoporre a controllo in loco è pari ad un minimo del 5% delle domande ammissibili, come indicato dalla normativa vigente.

Il responsabile del procedimento propone al Dirigente responsabile della Misura l'adozione del provvedimento finale contenente:

- per le domande di aiuto:

- a) l'elenco delle domande di aiuto ammesse;
- b) l'elenco delle domande di aiuto irricevibili;
- c) l'elenco delle domande di aiuto inammissibili o parzialmente inammissibili (con specifica motivazione);
- d) l'elenco delle domande di aiuto rinunciate;



- per le domande di pagamento:
 - a) l'elenco di liquidazione.

Art. 19 **Erogazione degli aiuti**

I beneficiari del sostegno, a seguito di CONCESSIONE DI AMMISSIONE A FINANZIAMENTO da parte della Regione degli interventi proposti, devono richiedere il pagamento del contributo assentito mediante presentazione delle relative domande di pagamento entro 60 giorni successivi alla conclusione dei lavori.

Art. 20 **Erogazione del pagamento**

Entro il termine specificato nella comunicazione di ammissibilità e concessione del finanziamento, tenendo conto di quanto previsto ai precedenti Articoli 11,12 e 13, i beneficiari sono tenuti ad inoltrare la domanda di pagamento del contributo alla Regione Abruzzo utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall' Organismo Pagatore - AGEA.

La domanda di pagamento è prodotta correttamente se corredata della seguente documentazione:

- relazione illustrativa in merito agli interventi realizzati volta ad evidenziare la regolare esecuzione del programma degli interventi previsti e la sua conformità alla proposta da preventivo o, eventualmente, alla variante approvata nonché la ragionevolezza delle spese sostenute rispetto al programma di attività ed anche il perseguimento degli obiettivi propri delle azioni in argomento. La relazione dovrà inoltre indicare gli effetti conseguenti alla realizzazione delle attività e il livello di conseguimento degli obiettivi prefissati;
- quadro riepilogativo delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi comprendente le quantità totali per ciascuna voce di spesa, il prezzo unitario effettivamente pagato, l'importo imponibile complessivo e gli estremi della fattura quietanzata;
- originali o copie conformi all'originale delle fatture, debitamente quietanzate, che il Servizio competente provvederà ad annullare con apposito timbro;
- dichiarazioni liberatorie di quietanza delle fatture rilasciate dalle ditte fornitrici con l'indicazione della modalità e data di pagamento;
- estratto conto del conto corrente rilasciato dall'istituto di credito di appoggio, ove sono elencate le scritture contabili eseguite;
- dichiarazioni relative agli impegni ed obblighi previsti dalla misura.

Le domande di pagamento in forma cartacea, sottoscritte dal richiedente e dal soggetto incaricato della presentazione (responsabile dell'ufficio CAA, ovvero da altri soggetti autorizzati dal beneficiario) **devono pervenire**, unitamente agli allegati, a pena di esclusione, alla **Regione Abruzzo – Servizio Produzioni Agricole e Mercato – Via Catullo 17 – 65127 Pescara**, entro i successivi 10 (dieci) giorni dal rilascio sul portale SIAN.

In presenza di domanda di pagamento incompleta od irregolare, il Servizio competente ne richiede l'integrazione e/o regolarizzazione dando un termine congruo con le esigenze istruttorie, che comunque non può eccedere 30 giorni. Trascorso tale termine senza che la rendicontazione sia stata completata, tranne che in casi di forza maggiore, debitamente giustificati dal beneficiario, si procederà alla eventuale liquidazione definitiva del contributo sulla base della documentazione trasmessa o alla revoca del contributo assentito.



Art. 21
Informazione e pubblicità

Il beneficiario è tenuto ad attenersi agli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dai Regg. CE nn. 1698/2005 e 1974/2006. Il materiale pubblicitario e informativo sulle iniziative deve riportare il riferimento specifico al FEASR, il Fondo comunitario che cofinanzia le stesse, e al Programma e relativa misura interessati, nonché gli emblemi rappresentativi delle Istituzioni che partecipano al finanziamento della misura (Unione Europea, Stato e Regione Abruzzo); gli stessi riferimenti sopra indicati vanno riportati in cartelli o targhe apposti all'esterno delle sedi degli interventi.

Art.22
Procedimento amministrativo

Procedura per il finanziamento delle azioni relative al Sostegno alle Associazioni di Produttori per attività di informazione e promozione riguardo ai prodotti che rientrano nei sistemi di qualità alimentare:

OGGETTO DEL PROCEDIMENTO	INIZIO PROCEDIMENTO	TEMPI MASSIMI	RESPONSABILE PROCEDIMENTO	ATTO FINALE
Acquisizione domanda , controllo documentazione, eventuale richiesta integrazione	Giorno successivo scadenza acquisizione domande	20 giorni	Responsabile procedimento	Verifica ricevibilità, formulazione richiesta integrazioni
Regolarizzazione domanda di aiuto da parte del proponente	invio richiesta integrazioni	30 giorni	Proponente	Invio integrazioni richieste
Istruttoria domanda	Giorno successivo acquisizione integrazioni	60 giorni	Responsabile procedimento	Verbale istruttorio
Approvazione progetti, declaratoria, inammissibilità e irricevibilità e formulazione graduatoria	Giorno successivo redazione verbale istruttorio	20 giorni	Responsabile Misura	Determina dirigenziale regionale approvazione graduatoria
Invio comunicazione di ammissibilità o inammissibilità o irricevibilità	Data esecutività della determina di approvazione graduatoria	20 giorni	Responsabile Misura	Notifica ammissibilità con atto di concessione o comunicazione di inammissibilità o irricevibilità progetti
Accertamento per la liquidazione del contributo	Giorno successivo acquisizione documentazione di spesa	120 giorni	Responsabile procedimento	Check list e verbale di accertamento



Approvazione elenchi liquidazione e invio Organismo pagatore	Giorno successivo redazione check list e verbale di accertamento	40 giorni	Responsabile Misura	Determinazione dirigenziale approvazione e invio nota AGEA - O.P. che provvederà alla esecuzione dei pagamenti.
--	--	-----------	---------------------	---

Si precisa che la durata dei termini indicati nella tabella sopra riportata, potrà essere rispettata soltanto qualora vengano soddisfatti tutti gli adempimenti pregiudiziali all'inizio di ogni successivo procedimento. In ogni caso gli stessi devono intendersi puramente indicativi in quanto strettamente correlati al numero dei progetti che verranno presentati ed alle risorse umane e strumentali che verranno messe a disposizione per la definizione dei procedimenti.

Con la pubblicazione delle presenti disposizioni si intendono assolti anche gli obblighi derivanti dagli artt. 7 e 8 della legge 241/90 in tema di comunicazione dell'avvio del procedimento.

Art.23 Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Direzione Politiche Agricole è data facoltà all'interessato di avvalersi del diritto di presentare ricorso secondo le modalità di seguito indicate.

1. Contestazioni per mancato accoglimento o finanziamento della domanda

Contro il mancato accoglimento o finanziamento della domanda, il soggetto interessato può proporre azione entro 60 giorni avanti al giudice amministrativo competente per territorio (TAR) nonché ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dal ricevimento della comunicazione di decadenza.

2. Contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo

Contro i provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo, emanati anche a seguito dell'effettuazione di controlli, al soggetto interessato è data facoltà di esperire ricorso al Giudice Ordinario entro i termini previsti dal Codice di procedura Civile.



Direzione Agricoltura, Foreste e Sviluppo Rurale
Servizio Produzioni Agricole e Mercato

La presente copia, composta di n. 16
facciate è conforme all'originale depositato
agli atti del Servizio.

Pescara - 9 MAG. 2013

Ag. C. Del Pittore
del Settore Pesca